

Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti e dei portafogli individuali

Soprarno SGR S.p.A. (di seguito, la “Società” o la “SGR”) esercita i diritti di voto connessi agli OICR e ai portafogli individuali che essa gestisce nell'esclusivo interesse rispettivamente dei partecipanti o dei clienti (che a ciò l'abbiano espressamente delegata, per singola assemblea). Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha adottato una strategia per l'esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del Regolamento Intermediari (adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato o integrato) e dall'articolo 37 del Regolamento UE 231/2013.

In linea generale, salvo diversa determinazione, la Società esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*¹;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio, nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Per i fondi gestiti dalla SGR classificati ex art. 8 (i.e. fondi che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali) del Regolamento europeo 2019/2088 (“SFDR”), con strategie attive di voto e di engagement (*active ownership*) - come descritte nel relativo Prospetto in conformità alla Policy ESG nonché alla politica di impegno della SGR - è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio (i) possa apparire necessario e/o opportuno al fine dell'effettivo raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali e/o di governance promosse dal relativo fondo e/o (ii) riguardi tematiche ESG ai fini del rispetto della strategia di investimento del singolo fondo. La Società – in conformità alla politica di impegno della SGR - nell'esercizio dei diritti di voto farà riferimento ai Principi Italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate adottati da Assogestioni e delle relative Raccomandazioni di best practice. La Società si riserva la possibilità di esercitare il diritto di voto in coordinamento con altri azionisti su principi condivisi in materia ESG.

La SGR si impegna a monitorare gli eventi societari relativi ai suddetti emittenti e ad esercitare il diritto di voto nell'interesse esclusivo dei partecipanti ai fondi e/o dei clienti dei portafogli da essa gestiti, avendo quale unica finalità l'incremento del valore degli strumenti finanziari

¹ Si considerano *large cap* le aziende con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.

dagli stessi detenuti. La valutazione relativa all'esercizio del diritto di voto è effettuata dalla SGR sulla base di un'analisi costi – benefici che considerano anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun fondo/portafoglio gestito.

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti (Società partecipanti). Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.

La SGR non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando esercitano il voto per conto degli OICR gestiti nelle Società Partecipate.

La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto a esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede e con riferimento ai fondi classificati ex art. 8 della SFDR in apposita rendicontazione).

Il Consigliere Indipendente verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

8 febbraio 2023